



ORDINANZA SINDACALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO

N. 8 del 17-03-2021

IL SINDACO

VISTI

- L' art. 50 e l' art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
- La legge 24.11.1981 n. 689 sul procedimento amministrativo
- L' art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;
- L' art. 211 del D.Lgs. 285/1991;
- L' art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile
- Il Regolamento Edilizio Comunale
- Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell' art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che, protendendosi dai suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici importanti;

RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini, producono altresì un danno all' immagine del territorio;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante ed arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO, altresì, necessario garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi del comune, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione, ove necessario, all'Autorità competente;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l'ordine ed il decoro cittadino;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica, o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*.

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità

ACCERTATO che, in tal senso, si determina la necessità di avere tutte le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni di piena agibilità e sicurezza e che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, una razionale pulizia e manutenzione dei fossi adiacenti alle strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico, per permettere che il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, rami, detriti o qualsiasi altro materiale;

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da €. 25,00 ad €. 500,00;

CONSIDERATA la pericolosità costituita dalla caduta di arbusti, rami ed alberi sulla carreggiata stradale per il transito pedonale e veicolare, aggravata dalle condizioni meteorologiche in cui è prevista caduta di neve o forte vento, temporali etc;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

CONSIDERATO che la stessa Amministrazione Comunale, sotto la direzione e responsabilità del proprio Ufficio Tecnico, assicura, in via sostitutiva, gli interventi di cui trattasi, per l'ipotesi di inadempienza dei privati;

CONSIDERATO inoltre che, in ogni caso, gli interventi sono eseguiti a totale responsabilità delle ditte incaricate, secondo il modello di disciplinare predisposto, salvo concordare con il comune tutti gli interventi che comportino il taglio integrale di piante vere e proprie;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell' art 7 della legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni siti presso la strada Comunale Via Del Corno, in Lecce nei Marsi (AQ), di provvedere entro e non oltre 15 giorni dalla presente che sarà pubblicata sull'albo pretorio del Comune di:

1. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, terriccio e sassi, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi causa e natura;
2. Abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale, perché trattasi di piante secche o aggredite da edera, protese o piegate verso la strada o per qualsiasi altra causa;
3. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
4. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade;
5. Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;

6. Potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
7. Pulire e manutentore periodicamente e fossi dalla vegetazione e da ogni residuo di coltivazione che impedisca il regolare reflusso delle acque;
8. Conservare una fascia di rispetto di 2 metri dal sedime stradale durante le operazioni di aratura ed altre attività di coltivazione similari.

In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L'ufficio Tecnico provvederà alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione All'albo pretorio, on-line del Comune e mediante affissione nei luoghi pubblici.

RICORDA

Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttario, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice Civile;

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli, dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori di smaltito a norma di legge;

Che prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

Che, se necessario al fine del taglio, l'occupazione del sedime stradale ovvero la chiusura totale/parziale, dovrà essere autorizzato dal competente Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione:

Che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Entro 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione, al T.A.R. dell'Aquila, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

- Entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione al Presidente Della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971;

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza, siano passibili della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dalla legge. L'ufficio Tecnico e la Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.



IL SINDACO



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

Corso Italia Sns - 67050 LECCE NEI MARSI (AQ)
Tel. 0863/88129 - 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Particelle confinanti con Via comunale del Corno.

LATO NORD

Foglio 1, particelle: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 104,
105, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 120, 125, 126;

Foglio 2, particelle: 64, 65, 66, 68, 69, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 140,
149, 157, 180, 186, 192.

LATO SUD

Foglio 4, particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 43, 176, 299;

Foglio 5, particelle: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,
35, 42, 47, 51.